

Delibera n. 148/2017

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

L’Autorità, nella sua riunione del 15 dicembre 2017

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014, in particolare, l’articolo 3, comma 1;
- VISTO** in particolare l’articolo 8 (*“Informazioni di viaggio”*), paragrafi 2 e 3, del Regolamento, che prevedono: *“2. Le imprese ferroviarie forniscono al passeggero nel corso del viaggio almeno le informazioni di cui all’allegato II, parte II. 3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite nel formato più adatto. A tale riguardo va riservata particolare attenzione alle esigenze delle persone con menomazioni dell’udito e/o della vista”*. Nel dettaglio, le informazioni da fornire durante il viaggio, elencate nell’allegato II, parte II, al Regolamento, riguardano: servizi a bordo, prossima fermata, ritardi, principali coincidenze e questioni relative alla sicurezza tecnica e dei passeggeri;
- VISTO** l’articolo 9 (*“Informazioni relative al viaggio”*), comma 2, del d.lgs. 70/2014, ai sensi del quale *“[i]n caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui*

all'allegato II, parte II, del regolamento, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”;

VISTA

la segnalazione riportata dal quotidiano Il Giorno Lombardia del 11 settembre 2017, nella rubrica “Vita da pendolare”, con cui un utente evidenziava la criticità da lui rilevata in data 31 agosto 2017 sul treno regionale Trenord S.r.l., in partenza da Venegono Superiore alle ore 13.26 e diretto a Varese, concernente il mancato funzionamento del display informativo che avrebbe dovuto fornire ai passeggeri l’informazione sulla prossima fermata. In particolare il display avrebbe indicato erroneamente sempre come destinazione “stazione di MI Domodossola”, nonostante il treno andasse in direzione opposta. Il segnalante evidenziava quindi, tra l’altro, come, pur in presenza di un sistema audio funzionante, risultasse impossibile per le persone non udenti eventualmente presenti ricevere le informazioni durante il viaggio;

VISTA

la nota dell’Autorità, prot. 6515/2017 del 15 settembre 2017, con la quale si chiedevano a Trenord S.r.l. alcune informazioni corredate della relativa documentazione e, in particolare:

- a) ogni informazione utile in merito ai fatti descritti;
- b) le modalità con le quali è stata comunicata ai passeggeri l’informazione relativa alla *“prossima fermata”* sul treno regionale 10041 in partenza da Venegono Superiore alle ore 13.26 e diretto a Varese;
- c) le motivazioni per le quali il display informativo sul treno interessato non era funzionante, e per quanto tempo tale disservizio si è protratto;
- d) le eventuali azioni correttive adottate;

VISTA

la nota di risposta di Trenord S.r.l., prot. ART 6993/2017 del 2 ottobre 2017, in cui l’impresa affermava che:

- a) il treno regionale n. 4041 del 31 agosto 2017, con partenza da Milano Cadorna alle 12:39 ed arrivo a Laveno Mombello alle ore 14:23, era dotato di sistema automatico di informazione di tipo PIS (Sistema di Informazione al passeggero) che prevede che le informazioni relative al treno siano *“riportate in un’apposita scheda di memoria e caricate a cura del personale di bordo all’atto della preparazione del treno. Pur riscontrandosi un’anomalia nel sistema video, il sistema audio era del tutto funzionante”;*
- b) nel caso in cui *“si verifici un blocco parziale o totale del sistema video di informazione, il personale di bordo deve procedere al “reset” al fine di consentirne il riavvio”*. Qualora tale procedura non sortisca esito positivo, *“il personale di bordo è tenuto ad effettuare gli annunci oralmente, dando avviso ai Clienti a bordo del treno circa il mancato funzionamento del monitor”;*
- c) il personale di bordo aveva segnalato in data 29 agosto 2017 alla competente struttura della Direzione Manutenzione di Trenord il guasto del

monitor del treno in questione. Il guasto è stato risolto in data 11 settembre 2017;

- d) a seguito della segnalazione del guasto il monitor non funzionante del treno è stato riparato dalla competente struttura aziendale;

CONSIDERATO

che dalla documentazione agli atti emerge che, in relazione al treno regionale n. 4041 sulla linea Milano Cadorna-Laveno Mombello, Trenord S.r.l., non ha adeguatamente assicurato la fruibilità delle informazioni di cui all'allegato II, parte II, del Regolamento con specifico riguardo alla prossima fermata, tra l'altro non riservando particolare attenzione alle esigenze delle persone con menomazioni dell'udito, e non garantendo, quindi, di fatto, a tutti i passeggeri la disponibilità di tali informazioni; tale disservizio si è protratto dal 29 agosto all'11 settembre 2017;

RITENUTO

pertanto che sussistano, per le ragioni sopra illustrate, i presupposti per l'avvio di un procedimento, nei confronti di Trenord S.r.l., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 70/2014, per non aver fornito, nel corso del viaggio, le informazioni di cui all'allegato II, parte II, del Regolamento nel formato più adatto, riservando particolare attenzione alle esigenze delle persone con menomazioni dell'udito;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Trenord S.r.l di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione del combinato disposto dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del d.lgs. 70/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000,00 (mille) ed euro 5.000,00 (cinquemila);
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Bernardo Argiolas, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di 1.666,67 euro (milleseicentosessantasei/67), tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera 148/2017". L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata a Trenord S.r.l. a mezzo PEC.

Torino, 15 dicembre 2017

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi